

**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

composta dai seguenti Magistrati:

<b>Rita Loreto</b>	<b>Presidente</b>
<b>Ida Contino</b>	<b>Giudice</b>
<b>Sergio Vaccarino</b>	<b>Giudice relatore</b>

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 21984 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

- Associazione Opus (Codice fiscale: 91028340791), già denominata Social Welfare, con sede in Crotona, Largo Spiaggia delle Forche, 14, nella persona del legale rappresentante, Jakimonis Edmundas, nato a Klaipeda (Lituania), il 7 marzo 1971 e residente in Savelli, via Marconi n. 108, non costituita;
- Jakimonis Edmundas, nato a Klaipeda (Lituania), il 7 marzo 1971 e residente in Savelli, via Marconi n. 108, CF: JKMDND71C07Z146D, non costituito;
- RIZZO Angela nata a Savelli (KR), il 8 ottobre 1964 ed ivi residente in Savelli, via Marconi n. 108, CF: RZZNGL64R48I468F, non costituita.

Uditi alla pubblica udienza del 18 settembre 2019 il relatore dott. Sergio Vaccarino e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto

Procuratore Generale dott.ssa Federica Pallone.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio.

Ritenuto in

### FATTO

In seguito a denuncia di danno erariale da parte della Guardia di Finanza, il Procuratore Regionale citava in giudizio l'Associazione Opus (già Social Welfare) e i suoi rappresentanti pro tempore Edmundas Jakimonis e Angela Rizzo per sentirli condannare al risarcimento del danno nella somma complessiva di € 837.009,03 a favore della Regione Calabria, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia.

La voce di danno indicata è relativa alla indebita percezione di contributi, finalizzati all'incremento dell'occupazione, per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione al fine di promuovere azioni di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi e della dispersione scolastica, che derivano per lo più da condizioni di disagio sociale.

Più in particolare, in relazione alle diverse attività formative ammesse a finanziamento in favore dell'Associazione Opus e dei coniugi Edmundas Jakimonis e Angela Rizzo sono stati disposti, da parte della Regione Calabria, una serie di pagamenti come di seguito descritti:

a) Operatore del Benessere indirizzo Estetica - N. 62:

con mandato della regione Calabria n. 4805 del 11 febbraio 2013 era stata erogata un'anticipazione di € 78.750,00, incassata sul c/c 1759 in essere presso la UBI-Carime;

b) Operatore Socio Sanitario - Cod. 104 (CUP assegnato al progetto J33J11000240005):

la Regione Calabria, a titolo di anticipazione, ha emesso mandato di pagamento n. 23850 del 21 novembre 2011 di € 189.000,00 incassato sul c/c 1759 in essere presso la UBI-Carime;

c) Avviso Borsa Lavoro - Formazione (CUP assegnato al progetto J13J10000610007) e Borsa Lavoro e Incentivi Occupazione (CUP assegnato al progetto J15G10001300007):

- mandato di pagamento della Regione Calabria n. 24922 del 18 febbraio 2012 di € 24.300,00 - accreditato sul c/c 868060 B-PER;

- mandato di pagamento della Regione Calabria n. 25513 del 24 ottobre 2013 di € 40.572,74 accreditato sul c/c 1759 UBI Banca Carime;

- mandato di pagamento della Regione Calabria n. 2606 del 5 febbraio 2014 di € 41.074,03 accreditato sul c/c 1759 UBI Banca Carime; per un totale erogato pari a € 105.946,77.

d) Operatore Socio Sanitario in relazione al progetto 47850/KR:

- decreto del dirigente di Settore n. 4736 del 27 marzo 2013: anticipazione del 70 per cento del costo del corso e successivo bonifico bancario in data 15 aprile 2013 dell'importo di € 105.000,00;

e) Operatore Socio Sanitario in relazione al progetto 47850/VV:

- decreto dirigenziale n. 13212 del 25 settembre 2013: anticipazione del 70 per cento del costo del corso e successivo bonifico bancario in data 29 ottobre 2013 dell'importo di € 210.000,00.

Il totale di contributi percepiti per i suddetti corsi ammonta ad euro

688.696,77, a valere sul P.O. Fondo Sociale Europeo (FSE) della Regione Calabria 2007/2013.

Oltre al predetto importo, il Procuratore regionale addebita ai convenuti la somma di euro 148.312,26, assegnata all'Associazione Opus in via giudiziaria, con un'ordinanza con la quale era stata data provvisoria esecuzione ad un decreto ingiuntivo.

In considerazione delle modalità di realizzazione della condotta illecita, della sproporzione tra il patrimonio dei convenuti e l'ammontare del danno contestato, unitamente al proprio atto di citazione, il Procuratore regionale, ai sensi dell'art. 75 del c.g.c., proponeva ricorso per sequestro conservativo, su tutti i beni mobili, immobili e crediti appartenenti all'Associazione OPUS, a Jakimonis Edmundas e a Rizzo Angela, ritenendo sussistenti sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*.

Il Presidente della Sezione con decreti n. 6 del 27 febbraio 2019 e n. 8 del 13 marzo 2019, autorizzava il richiesto sequestro conservativo fino alla concorrenza della suddetta somma di € 837.009,03.

Successivamente, con ordinanza n. 21 del 5 aprile 2019, il Giudice designato per la conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare, confermava il sequestro sui beni appartenenti a Rizzo Angela, mentre lo revocava nei confronti dell'Associazione Opus e di Jakimonis Edmundas, in ragione di un asserito vizio nella notificazione dell'invito a dedurre, eccepito dal difensore costituito in sede cautelare.

Infatti, l'avv. Stefano Mosella, difensore dei convenuti, costituitosi nella fase cautelare, nel proprio atto di opposizione ai decreti presidenziali

di sequestro, poneva in evidenza, allegando certificazione anagrafica, come la notifica dell'invito a dedurre nei confronti dell'Associazione e di Jakimonis Edmundas fosse stata effettuata in Savelli, via Marconi 106/108, a persona qualificatasi "convivente", mentre il convenuto Jakimonis aveva trasferito la propria residenza al numero 142 della medesima via, in epoca precedente alla notificazione dell'invito a dedurre.

Successivamente, il medesimo difensore, nell'interesse di Rizzo Angela, proponeva reclamo al Collegio avverso l'ordinanza n. 21/2019 nella parte in cui confermava il sequestro dei beni mobili, immobili e crediti di Rizzo Angela, chiedendo la revoca della misura cautelare, rilevando, anche in questa ipotesi, la nullità della notifica dell'invito a dedurre atteso che la propria assistita Rizzo, alla data della predetta notificazione (10 luglio 2018), fosse residente in Vibo Valentia già dal 11 maggio 2018. A riprova, allegava un certificato storico di residenza. All'esito dell'udienza camerale del 5 maggio 2019, in cui veniva discusso il reclamo, il Collegio, con ordinanza n. 31/2019, ritenuto che la cognizione sommaria, tipica della fase cautelare, deve essere limitata alla verifica della sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, affermava che *"la valutazione in merito alla ritualità della notifica dell'invito a dedurre, e quindi della corretta instaurazione della vocatio in ius, prospettata al Collegio dalla reclamante, si risolverebbe nella richiesta di esercizio di un potere giurisdizionale decisorio che in astratto non è attribuito al giudice preposto alla tutela cautelare, quale ontologica conseguenza della natura del*

*procedimento trattato. Pertanto, essa si sottrae alla deliberazione sommaria del giudice della cautela e sarà oggetto di accertamento nella successiva fase di merito della causa”.*

Veniva, conseguentemente, confermata la misura cautelare sui beni della convenuta Rizzo Angela.

Tanto premesso in ordine alla richiesta cautelare, con riferimento al merito, nel proprio atto di citazione, il Procuratore regionale mette in evidenza che, in relazione alle attività finanziate dalla Regione Calabria, si erano verificate una serie di disarmonie tra quanto concordato nei “disciplinari di affidamento” stipulati tra la Regione e l’Associazione Opus.

In particolare, la Procura precisa che tali disarmonie hanno avuto ad oggetto, tra l’altro, il difetto dei requisiti richiesti nell’ambito dei disciplinari di affidamento per i docenti; l’incompatibilità sia dei soggetti deputati allo svolgimento di attività di docenza che delle strutture destinatarie della pratica lavorativa; nonché, più in generale, la complessiva irregolarità e carenza documentale e, comunque, la confusione sui diversi elementi fondanti l’attività formativa e il conseguente svolgimento di pratica lavorativa, nonché l’esercizio di attività sostanzialmente lucrativa da parte dell’associazione, che invece avrebbe dovuto essere contraddistinta dalla carenza del fine di lucro.

Per di più, dalla documentazione allegata nonché dalle note di contestazione e diffida emesse dalla Regione Calabria, in qualità di ente erogatore dei finanziamenti, risultava che talune delle spese

rendicontate, oltre a non presentare alcuna giustificazione cartolare, dovevano, al contrario, essere ritenute indebitamente rimborsate.

Nell'atto di citazione vengono elencate tutte le irregolarità riscontrate in violazione delle prescrizioni contenute nel Vademecum sull'ammissibilità delle spese previste e sul rispetto degli obblighi connessi ai disciplinari di affidamento, stipulati per i singoli corsi.

Le irregolarità più frequenti si riferiscono a:

- omessa custodia, presso la sede legale e/o amministrativa per un eventuale controllo, della documentazione attestante le spese sostenute per l'effettuazione del corso;

- mancata esibizione alla Guardia di Finanza della documentazione attestante l'effettuazione dei corsi, al punto che la stessa è stata acquisita presso la Regione Calabria;

- non corretta contabilizzazione dei costi sostenuti, giustificando le stesse spese in diversi corsi ed utilizzando la stessa documentazione attestante il pagamento, oppure, mostrando come giustificativi delle spese matrici di assegni destinati a soggetti diversi dai reali intestatari o anche avvalendosi di fatture non effettivamente emesse dai fornitori;

- incongruenza tra le ore di formazione e le ore lavorative, nel senso che le ore di formazione indicate in calendario superano le ore settimanali lavorative previste dalle leggi vigenti. In particolare, la sproporzione risulterebbe oltremodo accentuata nei casi di lavoratori con assunzione part-time;

- non risultano evidenziate le 200 ore di tirocinio presso "servizi sanitari" come indicato dall'art. 12 della D.G.R. n. 5/2009;

- il calendario didattico risulta carente dei nominativi dei docenti incaricati e delle rispettive materie di insegnamento.

Inoltre, con specifico riguardo a singole voci di costo è stato rilevato che:

- non è stato rinvenuto alcun materiale didattico (libri, dispense, fotocopie, cd, ecc.) da poter giustificare il relativo costo;

- gli allievi sentiti a sommarie informazioni hanno dichiarato di non aver avuto materiale didattico a disposizione fatta eccezione per alcune copie fotostatiche;

- i docenti hanno dichiarato di aver avuto rari incontri con i responsabili dell'Associazione fino al punto da non riuscire comunque a chiedere le spettanze per gli insegnamenti effettuati;

- tra i beneficiari dei corsi veniva rilevata la presenza di soggetti legati da vincoli di parentela o affinità con i coniugi Jakimonis – Rizzo, in violazione del Piano Regionale per l'Occupazione e il Lavoro - PIANO D'AZIONE 2010/2013, che all'art. 5 vieta ai destinatari di "risultare coniugi, parenti, affini entro il 3° grado del titolare o del/i socio/i del soggetto ospitante. Nel caso di società non risultare coniugi, parenti, affini entro il 3° grado, dei soci della S.n.c., del socio accomandatario della S.a.s., e del rappresentante legale di ogni altra entità indipendentemente della forma giuridica rivestita che eserciti un'attività economica".

Inoltre, le attività info-investigative effettuate dalla Guardia di Finanza hanno messo in evidenza irregolarità pure con riferimento ai docenti e ai tutor. Infatti, le indagini hanno evidenziato casi di docenti privi di

formazione professionale e ipotesi di incompatibilità per sovrapposizione tra le due figure di docente e di tutor, in violazione del divieto previsto dagli indirizzi normativi dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29/10/2010.

Altre irregolarità hanno riguardato i periodi di stage asseritamente effettuati presso strutture in regime di convenzione, i cui dati anagrafici erano incongruenti con quelli in possesso dell'Anagrafe Tributaria e, comunque, perché trattavasi di strutture riconducibili ai coniugi Jakimonis e Rizzo.

Anche per i periodi di alternanza scuola formazione-lavoro la Guardia di Finanza ha segnalato analoghe irregolarità.

Per quanto specificamente riguarda i corsi di operatore socio sanitario il Procuratore regionale rileva che la Social Welfare Onlus (ora denominata Associazione OPUS) -che già conduceva due case famiglia denominate "San Francesco" (disabili uomini) e "Santa Maria" (disabili donne), tra l'altro allocate nello stesso stabile- nella persona del suo amministratore pro-tempore, Jakimonis Edmundas, in data 27 febbraio 2011 stipulava un protocollo d'intesa con la Struttura Socio Assistenziale per Disabili "S. Maria", nella persona di Marino Nicola (dipendente per il 2010 e 2011 della predetta Social Welfare Onlus), dal quale si evince la necessità per la casa famiglia "S. Maria" di formare, come operatore socio sanitario, nove unità lavorative già in servizio presso quest'ultima.

Evidenzia il requirente come l'Associazione abbia stipulato, in realtà, un protocollo con sé stessa per formare proprio personale (e non

personale della casa famiglia), contravvenendo alle finalità del programma, destinato a personale già impiegato in mansioni di assistenza e in possesso di titoli non riconoscibili come crediti formativi specifici, spendibili nella formazione per OSS. Nella specie le indagini hanno, inoltre, accertato che alcuni operatori – partecipanti al corso fossero già formati e financo in possesso di laurea triennale specifica.

Con riferimento agli avvisi Borsa Lavoro – Formazione e Borsa Lavoro e Incentivi Occupazione, precisa il requirente come l'attività della Guardia di Finanza abbia rilevato la presenza di soggetti privi della necessaria qualifica di "lavoratore molto svantaggiato" (cioè privo di lavoro da almeno 18 mesi), di cui all'art. 2, comma 18, del Regolamento CE/800/2008.

Anche per i corsi di Operatore Socio-Sanitario, progetto 47850/KR e progetto 47850/VV, percorsi formativi per disoccupati e inoccupati, veniva stipulato il protocollo d'intesa tra la Social Welfare e la propria struttura "San Francesco" e, inoltre, l'Associazione non procedeva all'assunzione del 30 per cento degli operatori formati, per come imposto dal piano d'investimento.

In particolare, per il corso 47850/VV non veniva rinvenuta alcuna documentazione relativa all'effettivo svolgimento del corso.

Ritiene il requirente che le condotte contestate all'Associazione OPUS, già Social Welfare Onlus (stesso soggetto giuridico), consistenti nella violazione degli atti di adesione e di affidamento sottoscritti dai beneficiari, siano connotate da dolo e finalizzate ad ottenere illecitamente erogazioni pubbliche, traendo in inganno la Regione circa

la spettanza delle stesse e causando un evidente sviamento delle risorse pubbliche dallo scopo per il quale erano state erogate.

Inoltre, ad avviso del Procuratore regionale, è emerso che la Social Welfare Onlus (ora Associazione Opus) - oltre a versare in disordine amministrativo e fiscale - fatture non conservate agli atti, mancate dichiarazioni dei redditi, omesse dichiarazioni IVA - nulla aveva dell'ente senza scopo di lucro ai sensi della normativa di settore: soprattutto dagli accertamenti bancari è emerso che si trattava di un ente commerciale a tutti gli effetti, di cui i sig.ri Jakimonis e Rizzo erano, oltre che rappresentanti legali, veri e propri amministratori, agendo entrambi in nome e per conto dell'ente per l'intero periodo (2011-2016), a prescindere dalla formale rappresentanza legale.

Pertanto, ritiene evidente lo stretto nesso di causalità tra il danno causato all'erario e la condotta fraudolenta posta in essere dall'associazione Opus, da Jakimonis Edmundas e da Rizzo Angela, i quali, con il proprio operato doloso hanno indotto in errore la Regione che ha erogato in favore dell'Associazione somme a titolo di contributi pari ad € 837.009,03 e di cui chiede la condanna.

All'odierna udienza, il Pubblico Ministero affronta, preliminarmente, il problema relativo alla corretta instaurazione del rapporto processuale, negato dalla difesa dei convenuti in sede cautelare per l'asserita omessa notifica dell'invito a dedurre.

A suo avviso le notifiche dell'invito a dedurre effettuate a Jakimonis Edmundas, sia in proprio che come legale rappresentante dell'Associazione Opus, e a Rizzo Angela sono rituali.

Premette che i predetti sono convenuti in cinque giudizi di fronte questa Sezione Giurisdizionale: nn. 21712, 21868, 22032, 22037 e il presente 21984 per il quale la difesa, in sede cautelare, ha eccepito l'omessa notifica dell'invito a dedurre indirizzato a Jakimonis Edmundas, perché notificato in Savelli, via Marconi 106 anziché 108 e di quello indirizzato a Rizzo Angela, perché notificato al medesimo indirizzo anziché nella sua residenza anagrafica di Vibo Valentia.

Con espresso riferimento alla posizione processuale dell'Associazione Opus e di Jakimonis Edmundas, afferma che, in considerazione delle continue analoghe eccezioni, proposte dalla difesa anche negli altri giudizi, e delle risultanze del certificato storico di residenza dal quale emergeva un susseguirsi di diverse numerazioni del civico della via Marconi (106, 108, 142 e snc), il requirente accertava, con nota prot. n. 4954 del 27 maggio 2019, ricevuta dalla Guardia di Finanza a seguito di apposita delega istruttoria, che le diverse numerazioni si riferiscono al medesimo immobile del Comune di Savelli e che le variazioni sono da riferirsi solo ad un cambio di toponomastica.

Tiene a ribadire il Requirente che il sequestro nei confronti dell'Associazione Opus e di Jakimonis Edmundas non avrebbe dovuto essere revocato dal giudice designato, atteso che la diversa numerazione, nel corso del tempo, ha sempre contrassegnato la medesima unità immobiliare di residenza dei convenuti.

Conseguentemente, ritenendo la notifica assolutamente valida, chiede che il Collegio proceda alla revoca dell'ordinanza n. 21/2019 nella parte in cui revoca il sequestro dei beni nei confronti dell'Associazione Opus

e di Jakimonis Edmundas.

Per quanto riguarda la posizione di Rizzo Angela che, al momento della notifica dell'invito a dedurre, risultava anagraficamente residente in Vibo Valentia, afferma che il certificato di residenza anagrafica, prodotto in sede di giudizio di reclamo avverso l'ordinanza di conferma del sequestro, non corrisponde alla effettiva residenza della convenuta.

Richiama sulla questione la giurisprudenza della Cassazione che nella sentenza n. 30952/2017 (confermativa di una giurisprudenza più risalente: sentenze n. 6101/2006; n. 5076/1999) ha ritenuto valida la notifica effettuata nella residenza effettiva del destinatario dell'atto, in quanto la residenza anagrafica ha valore meramente dichiarativo. Inoltre, richiama la sentenza della Cassazione III Sez. Civ. n. 11176/2015, secondo cui, in tema di notificazioni, il luogo di dimora di fatto in via abituale ha valore preminente rispetto alle risultanze anagrafiche, le quali assumono un valore presuntivo che può essere superato da una prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento del Giudice.

Ebbene quale fonte di convincimento, sulla circostanza che la residenza effettiva sia nella predetta via Marconi, 106/108/142, il Pubblico Ministero deposita la cartolina di ricevimento della notificazione dell'invito a dedurre, relativa al giudizio 21712, effettuata nel mese di maggio 2018 (dal certificato storico risulta che la Rizzo era residente in Vibo Valentia) in Savelli, Via Marconi 106 a mani della *figlia convivente*, così come un successivo invito a dedurre relativo al

giudizio 21868.

Mette in evidenza come anche la notificazione dell'invito a dedurre del presente giudizio sia stata effettuata presso la medesima residenza (via Marconi 106/108) ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a mani del padre dichiaratosi *convivente*, quanto all'invito indirizzato a Rizzo Angela, a mani del suocero convivente quanto alla notifica a Jakimonis Edmundas e a mani di "addetto alla casa" quanto all'associazione OPUS.

In ordine alle dichiarazioni di convivenza richiama la sentenza della II sezione d'Appello di questa Corte, n. 274/2017, a mente della quale "*ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del notificando, il comportamento delle persone che accettano di ricevere l'atto per il destinatario dichiarando di convivere con lui può essere valorizzato dal giudice come dimostrazione del luogo di effettiva abituale dimora (cfr. Cass. n. 3817/1996, n. 8655/1987)*".

Richiama, inoltre, la sentenza della II Sezione d'Appello n. 754/2016 secondo cui l'avviso di ricevimento della raccomandata riveste natura di atto pubblico e, pertanto, la dichiarazione di convivenza da parte del familiare che riceve la notifica è elemento idoneo a superare la presunzione *iuris tantum* di coincidenza della residenza anagrafica quella effettiva, il che comporta che sul destinatario della notificazione ricade l'onere della prova, non desumibile dalle certificazioni anagrafiche, della inesistenza del rapporto di convivenza (conf. Cassazione sent. n. 5713/2002).

Tanto premesso, conclude che anche la notifica nei confronti di Rizzo

Angela sia assolutamente regolare, perché effettuata nella residenza effettiva e abituale.

Nel merito, chiede l'integrale accoglimento dell'atto di citazione, al quale si riporta.

Considerato in

### **DIRITTO**

Ai fini della verifica della corretta costituzione del rapporto processuale, in via preliminare il Collegio rileva che nella memoria depositata in data 5 aprile 2019 in vista dell'udienza camerale per la conferma, modifica o revoca del sequestro conservativo, l'avv. Mosella testualmente dichiara: *"Si precisa che la seguente costituzione è relativa alla sola opposizione al sequestro conservativo, riservandosi sin d'ora la costituzione nella citazione per l'udienza del 18/09/2019"*, la qual cosa poi non è avvenuta.

Orbene, secondo quanto rappresentato dalla difesa nella fase cautelare, il presente giudizio sarebbe viziato dalla nullità della notifica degli inviti a dedurre, con la conseguente inammissibilità dell'atto di citazione.

Nella medesima memoria, la difesa ha contestato, anche, la circostanza che le notifiche siano state effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il quale presuppone che il luogo di residenza del destinatario dell'atto sia esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali la temporanea irreperibilità, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.

In merito il Collegio ritiene di condividere pienamente quanto rappresentato dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria.

Nel corso dell'odierna udienza il Procuratore regionale, dopo aver affermato che i numeri civici 106,108 e 142 indentificano la stessa unità immobiliare, ha prodotto le prove di quanto affermato.

In primo luogo, ha depositato le relazioni di notifica degli inviti a dedurre nei confronti di Rizzo Angela nel giudizio n. 21712 (effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 29 maggio 2018) e nel giudizio n. 21868 (effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. in data 22 giugno 2018), avvenute entrambe mediante consegna a mani della figlia *convivente* Jakimonis Margherita di anni 16.

Sul punto, atteso che la figlia all'atto della notifica era minorenni, il Collegio tiene a precisare che il minore non ha facoltà di scelta della propria residenza abituale, che spetta solo a chi ha raggiunto la maggiore età, rimanendo nell'ambito della responsabilità genitoriale, ai sensi degli art. 315 bis e 316 del c.c, la scelta della residenza abituale del minore che, in via ordinaria, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del c.c. è quella in cui la famiglia ha la residenza.

In merito, si ritiene di condividere il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, nell'ordinanza n. 9277 del 7 giugno 2012, secondo cui l'art.139 c.p.c., *“consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia (o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni), non impone all'ufficiale giudiziario notificatore, nell'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo (del notificando),*

*di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla persona che abbia ritirato l'atto, con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica".*

Inoltre, in seguito all'apposita delega conferita, il Procuratore regionale ha depositato la nota prot. 171562/19 del 24 maggio 2019, con la quale la Guardia di Finanza certifica che gli indirizzi di cui ai numeri civici di via Marconi 106, 108 e 142 del Comune di Savelli, *"si riferiscono al medesimo immobile (abitazione), tenuto conto che il cambio dei numeri civici è dovuto a cambi toponomastici e che si riferiscono sempre alla stessa abitazione sita attualmente in via Marconi n. 142 del Comune di Savelli, come si evince dai certificati storici a nome dei coniugi Jakimonis-Rizzo"*.

Da quanto sopra, non appare revocabile in dubbio che le notifiche effettuate in via Marconi 106 o 108, siano state effettuate nella medesima unità immobiliare.

Occorre esaminare, inoltre, un secondo motivo di doglianza rappresentato dall'avv. Mosella, in sede di reclamo avverso il sequestro conservativo, confermato nei confronti della convenuta Rizzo Angela. Il Collegio con l'ordinanza n. 31/2019 aveva ritenuto che la censura si sottraesse alla delibazione sommaria del giudice della cautela e che sarebbe stata oggetto di accertamento nella successiva fase di merito della causa.

Più precisamente veniva eccepita la nullità della notifica nei confronti della predetta convenuta, perché aveva trasferito medio tempore la propria residenza nel Comune di Vibo Valentia dal 11 maggio 2018 al

28 agosto 2018.

Orbene, in disparte la circostanza che tutte le notifiche nei confronti della Rizzo, effettuate tra i mesi di maggio e giugno 2018, sono state ricevute nella già richiamata via Marconi, da familiari qualificatisi come conviventi (padre e figlia), *“il punctum dolens”*, come sostenuto dal Pubblico Ministero, investe l'accertamento di quale sia la residenza effettiva o la dimora abituale della medesima.

L'art. 43, comma 2 del c.c. afferma che la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Dall'esegesi dell'art. 43 si ricava che la nozione di residenza è data dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo; ne discende, conseguentemente, che è la dimora, per il suo carattere di stabilità e di attualità, connessa alla presenza fisica del soggetto, ad assumere una connotazione fondamentale ai fini dell'individuazione della residenza effettiva.

L'iscrizione all'anagrafe, assolvendo solo ad una funzione dichiarativa e non costitutiva, da sola non basta ad individuare l'effettiva residenza, ma sarà necessario che la volontà dichiarata venga integrata dal fatto di vivere stabilmente in quel luogo e di fissare in quel luogo la sua residenza o il suo domicilio.

Pertanto, le risultanze anagrafiche, se non accompagnate dalla stabilità della presenza e dall'ordinario svolgersi delle relazioni familiari e sociali (elemento oggettivo) nonché dalla volontà del soggetto a stabilirsi in quel determinato luogo (elemento soggettivo), possono offrire solo una mera presunzione.

Ne discende che nell'ipotesi di difformità tra la residenza anagrafica e

quella effettiva, individuata nel luogo di dimora abituale, debba prevalere quest'ultima.

In merito, il Collegio ritiene di condividere i principi affermati dalla giurisprudenza richiamata dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria.

Infatti, la giurisprudenza assolutamente prevalente di legittimità ritiene che, ai fini della validità della notificazione, la residenza effettiva prevalga su quella anagrafica, la quale possiede un valore probatorio meramente presuntivo, superabile mediante prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (ex plurimis, Cass. n. 24422/2006, n. 12021/2003 e n. 2230/1998).

Non solo, ma il soggetto che esegue la notifica ha il dovere di effettuare la notificazione presso il luogo di residenza, di domicilio o dimora effettiva del notificando, quale che sia la sua residenza anagrafica (Cass. n. 11550/2013, n. 26985/2009 e n. 19416/2004).

Di converso, grava sul destinatario l'onere della prova della sua residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notificazione (Cass. n. 11562/2003, n. 9052/2002 e n. 2143/1995); onere dalla prova per il quale non sono sufficienti le risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica (Cass. n. 19132/2004 e n. 11550/2013).

Inoltre, ritiene il Collegio di dover valorizzare il comportamento dei soggetti cui è stato consegnato l'atto notificato, i quali hanno dichiarato di esser conviventi con i predetti convenuti, nel domicilio di via Marconi.

Sul punto, il Collegio, richiamando precedenti giurisprudenziali in materia (Cass. n. 6953/06, n. 322/07 e n. 8306/11), afferma che

incombe a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione fornire la prova del contrario e cioè che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, non essendo, comunque, sufficiente la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza.

Prova contraria che, nel caso di specie, la convenuta non ha fornito.

In ogni caso l'occasionalità e la temporaneità della presenza non è assolutamente configurabile, per quanto sopra detto, con riferimento alla dichiarazione di convivenza della figlia minore.

Atteso quanto sopra il Collegio ritiene che gli inviti a dedurre siano stati correttamente notificati e che il rapporto processuale nei confronti degli odierni convenuti si sia regolarmente costituito.

Pertanto, considerato che l'Associazione Opus, Jakimonis Edmundas e Rizzo Angela, non si sono costituiti nell'odierno giudizio di merito, viene dichiarata la loro contumacia.

Prima di passare al merito della causa, il Collegio ha il dovere di scrutinare la richiesta, formulata dal Procuratore regionale nel corso della sua requisitoria orale, di revoca dell'ordinanza n. 21/2019, emessa dal giudice designato, nella parte in cui viene revocato il sequestro dei beni nei confronti dell'Associazione Opus e di Jakimonis Edmundas, in seguito all'asserita irregolarità della notifica dell'invito a dedurre.

Orbene, l'ordinanza de qua, emessa ai sensi dell'art. 74, commi n. 4 e 5, del codice di giustizia contabile, è reclamabile, ai sensi del successivo art. 76, nella forma e nel termine perentorio di venti giorni,

decorrenti dalla comunicazione del provvedimento cautelare o dalla sua notificazione se anteriore.

Indipendentemente dalla circostanza che il termine di legge per la sua proposizione è, ormai, inesorabilmente spirato e sebbene il dato testuale dell'art. 76, sotto l'aspetto formale, appaia carente, rispetto al corrispondente art. 669 *terdecies* del codice di rito, al Collegio non appare revocabile in dubbio che il reclamo non possa essere proposto oralmente e in udienza dalle parti, ma debba essere introdotto formalmente con ricorso da depositare tempestivamente nella segreteria del Giudice adito e da notificare alla controparte.

Conseguentemente la richiesta di revoca proposta dal Procuratore regionale deve essere dichiarata inammissibile.

Passando ora al merito, il Collegio ritiene di accogliere integralmente la richiesta di condanna formulata dal Procuratore regionale nei confronti degli odierni convenuti.

Deve essere messa in evidenza la circostanza che i convenuti, rimanendo contumaci nel presente giudizio, non hanno contraddetto le contestazioni del requirente, né hanno offerto prove idonee a paralizzarne l'azione.

Al contrario, si ritiene che il Pubblico Ministero abbia dato ampia prova dell'attività fraudolenta posta in essere dall'Associazione e da Jakimonis e Rizzo.

Con riferimento alle singole attività poste in essere si rappresenta quanto segue.

A) Il corso "Operatore del Benessere indirizzo: Estetica n. 62, era

destinato alla realizzazione di percorsi di istruzione e formazione al fine di promuovere azioni di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi e della dispersione scolastica, che derivano per lo più da condizioni di disagio sociale.

L'obiettivo del corso era l'acquisizione delle competenze professionali per l'esercizio della professione di estetista ed era rivolto a giovani in età di obbligo di istruzione e di formazione.

Prevedeva lo svolgimento di tre moduli annuali da 1.000 ore ciascuno, delle quali 650 di modulo teorico e 350 ore di modulo pratico professionale.

In disparte le contestazioni che, nell'atto di citazione, vengono mosse alla quasi totalità delle singole voci di spesa perché o indebite o non pagate, o prive di giustificativi di pagamento o, in generale, irregolari e non rendicontabili, che qui si intendono integralmente richiamate, viene messo in evidenza che, per quanto riguarda la durata della formazione scolastica non è stato possibile verificare le effettive presenze o assenze in quanto non è stato mai rinvenuto il registro di classe presso la sede legale dell'Associazione, né esso è stato mai esibito alla Regione Calabria ai fini della rendicontazione finale.

Parimenti, con riferimento alla spesa per i docenti e per i tutor, viene rilevata l'incompatibilità tra la figura di docente e quella di tutor es.:(la sig.ra Mesoraca Clara, docente nel corso di formazione per le materie estetica al secondo e terzo anno, nonché tutor per il II anno di studi), in contrasto con gli indirizzi normativi dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29/10/2010, nonché la presenza di docenti privi della

necessaria qualificazione professionale (la medesima Mesoraca Clara) in contrasto con il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione del 29/11/2007.

Anche con riferimento al periodo di stage non vi è certezza circa la struttura presso cui sarebbe stato eseguito, dato che dall'attestazione consegnata alle allieve al termine del secondo anno non ne viene indicato il nome e nell'attestato rilasciato al termine del terzo anno viene riportato il nome dell'Associazione S. Giuseppe Moscati, riconducibile sempre ai coniugi Jakimonis e Rizzo e che, come rilevato da interrogazione all'Anagrafe tributaria, non ha sede in Crotone, ma a Vibo Valentia.

Degne di rilievo, sul punto, le dichiarazioni rese a s.i.t. alla polizia giudiziaria dalle allieve che hanno dichiarato di aver effettuato "la pratica" presso la struttura dove facevano le lezioni teoriche.

Veniva, poi, accertato che, con riferimento al tirocinio formativo del secondo anno, l'Associazione OPUS stipulava una convenzione con la SUPER BODY HEALTH CLUB, nella persona di Rizzo Angela, per "l'attuazione di periodi di alternanza di formazione-lavoro" da rivolgere a 15 alunni presso lo studio estetico di via Macello n. 10 a Crotone, ove, tuttavia, insisteva esclusivamente l'Associazione OPUS (sede delle lezioni teoriche) e nessun altro studio professionale.

Le indagini finanziarie, delegate dalla Procura regionale alla Guardia di Finanza, hanno consentito di scoprire la rendicontazione di spese prive dei giustificativi, il pagamento di forniture di beni o servizi a fronte di fatture mai emesse, la rendicontazione di spese per lo svolgimento

di attività non contro bilanciate dal relativo pagamento e, financo, l'utilizzazione dello stesso assegno al fine di giustificare più operazioni (es. l'assegno n. 5035492876 di € 4.900,00 risulta intestato a "M.M." e incassato da Jakimonis Edmundas – assegno già utilizzato per giustificare le spese di tutoraggio di Rizzo Teresa e per dimostrare di aver pagato la stessa negli incentivi delle borse lavoro nella voce "Retribuzione Rizzo Teresa Assunzione 1° Anno Fase 2").

Inoltre, il punto "2.6 Conferimento incarichi a titolari di cariche sociali" del "VADEMECUM per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013", tra l'altro, prevede che *"I titolari di cariche sociali possono essere impegnati anche in attività specifiche e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, ad esempio in qualità di coordinatori, docenti, ecc. (...)Se il soggetto titolare di carica sociale riveste contestualmente la qualifica di lavoratore subordinato, il costo imputato è quello risultante dalla busta paga rapportato alle effettive ore di impegno nelle attività progettuali.*

*Quanto definito per i titolari di cariche sociali, è applicabile anche a forme d'impresa in cui non vi sono cariche sociali in senso stretto (ad es. ditta individuale, ditta familiare, società di persone, ecc.), per i titolari di poteri di indirizzo e decisione delle attività d'impresa.*

*In questi casi occorre sempre che l'incarico (ordine di servizio) relativo alla funzione operativa:*

*1. sia affidato da soggetto diverso dall'incaricato (nel rispetto del principio della separatezza tra committente e prestatore d'opera).*

*Laddove ciò non sia possibile, i costi relativi alla funzione operativa*

*svolta dal titolare nell'ambito del progetto potranno essere ammessi solo se l'incarico sia preventivamente autorizzato dall'Autorità di Gestione e/o Organismo intermedio, se previsto dai singoli dispositivi attuativi;*

*2. sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata;*

*3. sia precisata la durata ed il relativo compenso che, qualora commisurabile ad un trattamento economico preesistente, non potrà comunque eccedere i massimali di costo fissati dall'Autorità di Gestione in relazione alla tipologia dell'attività svolta.”*

Ebbene, in palese violazione della stringente disciplina di cui sopra nonché degli artt. 3 e 5 del disciplinare di affidamento dell'incarico per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione ai sensi dell'Accordo Stato-Regione del 29 aprile 2010 - Decreto dirigenziale n. 11884 del 20 settembre 2011, che regola il finanziamento per il primo anno di corso (Prot. 81882 del 06/03/2012), del secondo anno di studi (Prot. 313112 del 07/10/2013) e del terzo anno di studi (Prot. 75614 del 09/03/2015), Jakimonis Edmundas e Rizzo Angela si sono vicendevolmente conferiti incarichi di docenza e tutoraggio per la realizzazione del corso in questione.

B) Corso per Operatore Socio Sanitario – cod 104 (CUP assegnato al progetto J33J11000240005) - Associazione Social Welfare Codice Fiscale 91028340791.

L'obiettivo del corso in argomento era la formazione dell'operatore socio-sanitario secondo le indicazioni dell'Accordo Stato-Regioni del

22/02/2001, le linee di indirizzo della Regione Calabria (delibera n. 5 del 12/01/2009) e l'avviso pubblico della presentazione di progetti per "percorsi formativi per occupati".

Per l'attuazione dell'attività formativa in argomento, Jakimonis Edmundas, nella qualità di titolare nonché legale rappresentante della "Social Welfare Onlus" (ora Associazione Opus), stipula un protocollo d'intesa con la struttura socio assistenziale per disabili "Santa Maria", rappresentata da un dipendente della stessa Social Welfare, dal quale si evince la necessità della casa famiglia "S. Maria" di formare come operatori socio sanitari n. 9 unità lavorative già in servizio presso quest'ultima.

Viene evidenziato dal Procuratore regionale che la Social Welfare Onlus già si occupava della gestione dei disabili attraverso la conduzione di due case famiglia denominate San Francesco (per disabili uomini) e S. Maria (per disabili donne, allocate nello stesso stabile.

Pertanto, evidenzia il requirente che la Social Welfare ha stipulato un protocollo d'intesa con sé stessa, in quanto i vari soggetti da formare erano dipendenti della medesima Social Welfare (ora Associazione Opus) e non delle due case famiglia.

Anche per questo corso la Regione Calabria contesta, in data 4 giugno 2012, svariate irregolarità, tra le quali:

- incongruenza tra ore di formazione e ore lavorative: le ore di formazione indicate in calendario superano le ore settimanali lavorative;

- non risultano evidenziate le 200 ore di tirocinio presso “servizi sanitari” come indicato dall’art. 12 della D.G.R. n. 5/2009;
- il calendario didattico risulta carente dei nominativi dei docenti incaricati e delle rispettive materie di insegnamento.

Con riferimento all’attività di stage relativa all’attività formativa in questione, il Decreto n. 30 del 7/1/2011 disponeva che il tirocinio avrebbe dovuto essere eseguito presso Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale.

Al contrario, dalla documentazione prodotta dalla Social Welfare, veniva rilevato che il predetto tirocinio era stato eseguito presso strutture riconducibili alle famiglie Jakimonis e Rizzo (Casa di Riposo S. Rita, Case Famiglia S. Maria e S. Francesco e Centro Polivalente Hora), strutture non accreditate presso la Regione Calabria.

Anche l’attività di tutoraggio era stata posta in essere da componenti del medesimo gruppo familiare (Rizzo Teresa, sorella di Angela; Galluzzo Antonio, figlio di Rizzo Teresa; Tallarico Matteo, figlio di Rizzo Maria; Rizzo Maria, sorella di Angela; Galluzzo Giuseppe, marito di Rizzo Teresa).

In più, a seguito allo spostamento della sede dell’attività formativa da Carfizzi (KR) a Crotona, al fine di favorire le esigenze del personale docente e degli allievi che lamentavano problemi di distanza per raggiungere la sede di Carfizzi, nessuno degli stessi, sentiti dalla Guardia di Finanza a s.i.t., ha dichiarato di aver mai insegnato o seguito le lezioni in Carfizzi.

Come per il corso di estetista sub A), anche l'analisi della rendicontazione, relativa al corso sub B), ha posto in evidenza palesi discordanze tra quanto rendicontato alla Regione e i giustificativi di spesa rinvenuti o accertati e la violazione della normativa già citata in materia di conferimento degli incarichi ai titolari di cariche sociali.

Dalle indagini finanziarie sono state riscontrate, anche, numerose incoerenze tra i nominativi dei beneficiari degli assegni e coloro che, successivamente, li hanno incassati e molti docenti hanno dichiarato di aver avuto rari incontri con i responsabili dell'Associazione, fino al punto di non riuscire a chiedere le spettanze per gli insegnamenti effettuati.

C) Avviso Borsa Lavoro - Formazione (CUP assegnato al progetto J13J10000610007) - Associazione Social Welfare Codice Fiscale 91028340791. Borsa lavoro e incentivi occupazione (CUP J15G10001300007) - Associazione Social Welfare Codice Fiscale 91028340791.

Le borse lavoro e gli incentivi all'occupazione, sotto forma di integrazione salariale e formazione continua, come previsto dalle disposizioni del POR CALABRIA 2007/2013, erano destinate ai lavoratori molto svantaggiati così come individuati, ai sensi dell'art. 2 comma 18, del Reg. CE 800/2008, nei "soggetti senza lavoro da almeno 24 mesi".

Orbene, l'attività info-investigativa posta in essere non solo ha consentito di accertare che alcuni dei destinatari erano privi del predetto requisito, ma anche che, con riferimento ad uno dei destinatari

(Rizzo Teresa), risultava violato l'atto di indirizzo del corso in argomento (POR CALABRIA FSE 2007/2013 - Piano Regionale per l'Occupazione e il Lavoro – Piano d'Azione 2010/2013), dal quale si rileva, all'art. 5 (destinatari), la prescrizione di *“non risultare coniugi, parenti, affini entro il 3° grado del titolare o dell/i socio/i del soggetto ospitante. Nella fattispecie nel caso di società non risultare coniugi, parenti, affini entro il 3° grado, dei soci della S.n.c., del socio accomandatario della S.a.s., e del rappresentante legale di ogni altra entità indipendentemente della forma giuridica rivestita che eserciti un'attività economica.”*

Anche per quest'attività, le indagini economico-finanziarie hanno fatto emergere le medesime incongruenze con riferimento ai titoli di pagamento, ai loro effettivi percettori ed ai giustificativi di spesa.

D) Operatore Socio Sanitario in relazione al progetto 47850/KR (POR Calabria FSE 2007/2013 – percorsi formativi per disoccupati e inoccupati. Formazione OSS).

Il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 7505 del 28/05/2012, approvava il progetto di cui sopra dell'Associazione Social Welfare relativo alla formazione di n. 15 allievi, che il sig. Jakimonis Edmundas, legale rappresentante pro tempore dell'Associazione, si impegnava ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nella misura del 30 per cento.

Anche in questo caso veniva accertato che due dei corsisti (Remorgida e Mirto) risultavano privi del requisito della disoccupazione o della inoccupazione.

In merito, la Regione non ha potuto effettuare alcun controllo durante lo svolgimento del corso atteso che, in violazione di uno degli obblighi posti a carico del beneficiario, non era stato predisposto il collegamento video tra l'aula e la stessa Regione.

Successivamente agli esami finali, l'Associazione cessava ogni rapporto con la Regione, non comunicava la chiusura del corso, contravvenendo, perciò, all'art. 7 del disciplinare di affidamento del servizio n. 287256 del 30/8/2012. Inoltre, dagli accertamenti che la Guardia di Finanza ha effettuato sulla banca dati dell'INPS, nessuno dei corsisti è risultato assunto.

Dalla rendicontazione presentata nel 2015, è emerso il consueto disordine amministrativo e le incongruenze finanziarie, già più volte elencate nel corpo della presente sentenza.

E) Operatore Socio Sanitario in relazione al progetto 47850/VV (POR Calabria FSE 2007/2013 – percorsi formativi per disoccupati e inoccupati. Formazione OSS).

Come il precedente, aveva come obiettivo la formazione di 30 allievi disoccupati/inoccupati con l'impegno per l'Associazione stessa dell'assunzione entro sei mesi dal conseguimento della qualifica.

In relazione a tale corso non è stata rinvenuta alcuna documentazione circa l'effettivo svolgimento del corso, né è stata presentata alcuna rendicontazione nei termini previsti, di talché si rileva inosservanza agli obblighi assunti con l'atto di adesione e affidamento.

Da quanto sopra, appare di tutta evidenza la sussistenza della responsabilità amministrativa dell'Associazione Opus (stesso soggetto

giuridico della Social Welfare) e dei suoi rappresentanti legali che si sono succeduti nel tempo: Jakimonis Edmundas e Rizzo Angela.

Le illecite condotte poste in essere, consistenti nella violazione degli obblighi assunti con gli atti di adesione e di affidamento sottoscritti nella qualità di beneficiari, come ad esempio la mancata rendicontazione, la mancata conservazione ed esibizione dei giustificativi di spesa, il mancato rispetto degli obblighi di assunzione, la violazione della disciplina rispetto alle incompatibilità tra i titolari di cariche sociali e i ruoli di docente o di tutor e le plurime utilizzazioni di uno stesso assegno per operazioni diverse, come pure le omesse dichiarazioni di redditi ed IVA, sono connotate da dolo e finalizzate a trarre in inganno la Regione Calabria allo scopo di ottenere contributi indebiti.

Parimenti, ad avviso del Collegio, non può opporsi alcuna incertezza in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra le condotte dolose poste in essere dai medesimi convenuti e il danno erariale cagionato alla Regione Calabria.

Per tutto quanto sopra, ritiene il Collegio di accogliere integralmente la richiesta di condanna formulata dal Procuratore regionale nel suo atto di citazione e, per l'effetto, condanna l'Associazione Opus e i suoi amministratori Jakimonis Edmundas e Rizzo Angela a risarcire, in solido, l'intero importo del danno contestato pari a € 837.009,13 in favore della Regione Calabria, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

Per effetto della condanna, ed ai sensi dell'articolo 80 del c.g.c., il

sequestro conservativo disposto a carico di Rizzo Angela, con l'ordinanza di questa Sezione n. 21/2019, si converte, in conformità al disposto di cui all'art. 686 c.p.c., in pignoramento nei limiti di cui al predetto danno, con onere dell'ente danneggiato di trasmettere al Giudice dell'esecuzione il fascicolo contenente tutta la documentazione del sequestro ai fini dell'apertura del relativo fascicolo ex art. 488 c.p.c.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, condanna l'Associazione Opus, Jakimonis Edmundas e Rizzo Angela al risarcimento, in solido, in favore della Regione Calabria della complessiva somma di € 837.009,13, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.

Pone a carico dei soccombenti le spese del giudizio che vengono liquidate in €\*3.320,17\*\*tremilatrecentoventi/17\*.

Converte il sequestro, disposto con ordinanza n. 21/2019, in pignoramento, ai sensi dell'art. 80 c.g.c. e 686 c.p.c..

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 18 settembre 2019.

Il Relatore

Il Presidente

f.to Sergio Vaccarino

f.to Rita Loreto

Depositata in segreteria il 23/10/2019

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo